

Commissione per le Adozioni Internazionali Segreteria Tecnica

FAQ

Decreto Ministeriale rimborso spese adottive – anno 2018 del 29.12.2020 Decreto Ministeriale rimborso spese adottive – anno 2019 del 29.12.2020

A- CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

A1.LA DOMANDA DI RIMBORSO VA FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI ADOTTIVI?

Il modello A deve riportare la firma di <u>entrambi</u> i coniugi.

In caso di decesso di uno dei coniugi, prima di inviare la domanda di rimborso on line, occorre darne comunicazione alla ST-CAI allegando il certificato di morte all'indirizzo mail rimborsi.cai@governo.it.

A2.COME VA PRESENTATA L'ISTANZA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO?

I genitori adottivi potranno presentare l'istanza di rimborso <u>solo ed esclusivamente</u> on line sul Portale "Adozione Trasparente" della CAI.

L'accesso al Portale è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Dovrà essere utilizzato lo SPID di uno dei due coniugi.

I coniugi dovranno compilare <u>esclusivamente l'istanza on line (Mod. A)</u> stamparla, firmarla, acquisirla digitalmente e caricarla sul Portale.

Per la presentazione dell'istanza si accede dall'Home Page del sito della CAI <u>www.commissioneadozioni.it</u> attraverso i seguenti percorsi:

- dal Portale "Adozione Trasparente"
- dalla finestra "Linea CAI-Rimborsi" che indirizza al link "Per una famiglia adottiva-Rimborsi":

Le <u>coppie italiane che hanno adottato all'estero</u>, ex art. 36, comma 4, della Legge 4 maggio 1983, n.184 e le coppie che hanno concluso la procedura adottiva <u>senza</u> l'assistenza di un Ente Autorizzato, così come previsto dall'art. 31 delle Legge 4 maggio 1983, n. 184,dovranno redigere l'istanza compilando il modello A, allegato al DM, ed inviarla <u>solo ed esclusivamente</u> a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma.



Commissione per le Adozioni Internazionali Segreteria Tecnica

A3.PER I GENITORI CHE PRESENTANO L'ISTANZA A MEZZO RACCOMANDATA COSA RILEVA AI FINI DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE?

Rileva la data di spedizione delle domande comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

A4.QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALL'ISTANZA?

All'istanza dovranno essere allegati i documenti espressamente indicati nel Decreto, art.2, comma 7, lett. a), b).

A5.QUANDO VA PRESENTATA L'ISTANZA?

Esclusivamente nel periodo indicato nel sito della CAI e cioè <u>dal 5 marzo 2021 fino alle ore 23:59 del 3 maggio 2021.</u>

A6.COSA ACCADE SE VIENE PRESENTATA L'ISTANZA DOPO IL 3 MAGGIO 2021?

Il Portale rimane aperto <u>soltanto</u> nel periodo sopra indicato. Le istanze inviate per raccomandata (vd A3) oltre il termine di legge saranno considerate irricevibili.

A7.QUANTE ISTANZE VANNO PRESENTATE IN CASO DI ADOZIONI CONCLUSE IN ANNI DIVERSI?

Dovrà essere presentata <u>un'istanza</u> per **ogni** procedura adottiva conclusa.

A8.COSA SIGNIFICA ADOZIONE CONCLUSA?

L'adozione si intende conclusa quando la CAI ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e il minore ha fatto ingresso in famiglia.

A9.NEL CASO DI ADOZIONE DI PIU' MINORI CON UN'UNICA AUTORIZZZIONE ALL'INGRESSO, E' PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO?

No, il contributo riconosciuto sarà calcolato esclusivamente in considerazione del valore del modello ISEE del nucleo familiare.

B-ISEE

B1.ESISTONO LIMITI DI REDDITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO?

No, l'istanza di rimborso può essere presentata da tutte le coppie adottive.



Commissione per le Adozioni Internazionali Segreteria Tecnica

L'ammontare del rimborso è invece determinato sulla base delle fasce di ISEE di appartenenza del nucleo familiare, individuate all'art.3, co.2 del Decreto.

B2.OCCORRE ALLEGARE ALL'ISTANZA LA CERTIFICAZIONE ISEE?

Sì, ai fini dell'istanza di rimborso le coppie devono fare richiesta all'INPS di <u>ISEE ordinario</u> e allegarlo all'istanza.

B3.A QUALE ANNO DI IMPOSTA OCCORRE FARE RIFERIMENTO PER CALCOLARE L'ISEE?

La coppia dovrà inserire nell'istanza di rimborso la certificazione ISEE rilasciato dall'INPS nel 2021.

Non sono considerate "in corso di validità" tutte le certificazioni ISEE ottenute negli anni precedenti al 2021.

La validità dell'ISEE è riferita all'anno solare, per cui tutte le certificazioni ISEE presentate nel corso dell'anno 2021 avranno scadenza 31.12.2021.

B4.E' NECESSARIO PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE ISEE ANCHE SE SI SUPERA LA 3° FASCIA ISEE PREVISTA DAL DM?

Sì, è necessario <u>comunque</u> presentare la certificazione ISEE, ex art. 3, co. 1 del Decreto.

B5.I LIMITI DI REDDITO CHE DETERMINANO LA FASCIA ISEE RIGUARDANO I REDDITI DI ENTRAMBI I CONIUGI?

L'ISEE prende in considerazione la situazione patrimoniale del nucleo familiare.

B6.DOVE TROVO EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISEE?

Eventuali altre informazioni di dettaglio sull'ISEE ordinario si possono trovare sul sito dell'INPS <u>www.inps.it</u>, che mette a disposizione degli utenti sul proprio sito anche le istruzioni per compilare la Dichiarazione Sostitutiva (DSU) per la richiesta di ISEE.

B7.I RESIDENTI ALL'ESTERO O ISCRITTI ALL'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI RIMBORSO?

No, l'art.1, comma 1 del Decreto prevede che "è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione [...] ai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, [...]".

C- SPID (Sistema pubblico di identità digitale)

C1.E' NECESSARIO LO SPID DI ENTRAMBI I CONIUGI?

No, è necessario lo SPID di uno dei due coniugi.



Commissione per le Adozioni Internazionali Segreteria Tecnica

C2.CHE LIVELLO DI SPID E' RICHIESTO?

E' richiesto il livello di SPID 2.

D- CERTIFICAZIONE SPESE ADOTTIVE

D1.CHI CERTIFICA LE SPESE DELLA PROCEDURA ADOTTIVA?

L'Ente Autorizzato deve certificare tutte le spese della procedura adottiva, sia quelle sostenute dall'Ente stesso, che quelle sostenute autonomamente dalla coppia, ex art.31, lett. o) della Legge 184/1983. Non sono rimborsabili le spese non certificate dall'Ente.

D2.CHI HA L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI?

L'Ente, per le spese direttamente sostenute, e la coppia, per le spese autonomamente sostenute. Gli Enti autorizzati e le coppie hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino a 12 mesi successivi alla riscossione del rimborso per consentire alla Segreteria Tecnica della CAI di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

E- "ALTRI CONTRIBUTI"

E1.SE HO BENEFICIATO DI UN RIMBORSO E/O CONTRIBUTO EROGATO DA SOGGETTO PUBBLICO CHE ABBIA ANALOGA FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE SPESE DEL PERCORSO ADOTTIVO, POSSO PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO ALLA CAI?

Si, è possibile, ma è obbligatorio comunicare l'ammontare del contributo che verrà detratto dal rimborso erogato da CAI.

E2.COSA ACCADE SE VIENE OMESSA LA DICHIARAZIONE DI AVER PERCEPITO ALTRO CONTRIBUTO?

La dichiarazione verrà considerata mendace, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000. Si ricorda altresì che qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.



Commissione per le Adozioni Internazionali Segreteria Tecnica

E3.COSA SI INTENDE PER CONTRIBUTO PUBBLICO?

Qualsiasi somma di danaro erogata da soggetto pubblico (Regione, Provincia, Comune) con finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo. Non sono considerati "contributo" gli importi portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

F- TIPOLOGIA SPESE RIMBORSABILI

F1.QUALI SONO LE SPESE RIMBORSABILI?

Tutte le spese, debitamente documentate e certificate dall'Ente, finalizzate all'adozione del minore.

F2.SONO AMMESSE AL RIMBORSO LE SPESE POST-ADOTTIVE?

Sì, le spese post-adottive sono rimborsabili.

F3.COSA SI INTENDE PER SPESE POST-ADOTTIVE?

Si intendono le spese sostenute per i "report post adottivi".

G-ASPETTI FISCALI

G1. LA COPPIA ADOTTIVA CHE HA RICEVUTO IL RIMBORSO DALLA CAI DEVE COMUNICARLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

No, l'art.3, co.8 del Decreto demanda alla CAI il compito di "comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del rimborso erogato al fine della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21.11.2014, n.175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione del reddito complessivo di cui le coppie hanno beneficiato ai sensi dell'art.10, co.1, lett. 1-bis del TU delle imposte sui redditi".